

[TFR2] SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ Cod. Fisc. _____
dipendente del DL _____ Cod. Fisc. _____

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore / la lavoratrice appartiene.

SEZIONE [1] Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data **SUCCESSIVA** al 28 aprile 1993

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 dispone

che il proprio TFR **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del cod. civ. (1)

che il proprio TFR **venga conferito integralmente o** nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: _____ % a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare

_____ alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____
fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del cod. civ.; (2)
(Allegato: copia del modulo di adesione)

SEZIONE [2] Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data **ANTECEDENTE** al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005 dispone:

che il proprio TFR **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del cod. civ.; (1)

che il proprio TFR **venga conferito** nella misura del _____ % prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare

_____ alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____
fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del cod. civ.; (2)
(Allegato: copia del modulo di adesione)

che il proprio TFR **venga integralmente conferito**, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare

_____ alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____
(Allegato: copia del modulo di adesione)

SEZIONE [3] Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data **ANTECEDENTE** al 29 aprile 1993, ai quali **NON** si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005, dispone

che il proprio TFR **non venga destinato** ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del cod. civ.; (1)

che il proprio TFR **venga conferito** nella misura del _____ % (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare

_____ alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____
fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art. 2120 del cod. civ.; (2)
(Allegato: copia del modulo di adesione)

che il proprio TFR **venga integralmente conferito**, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare

_____ alla quale il sottoscritto ha aderito in data _____
(Allegato: copia del modulo di adesione)

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 codice civile. (2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art. 2120 codice civile. (3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore / alla lavoratrice per ricevuta.

Data	Firma leggibile: Datore di Lavoro	Firma leggibile: Lavoratore / Lavoratrice